



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 88

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

E-MAIL TERRITORIALI

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI**

E-MAIL PERSONALI

Resp. Proced.: Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: Sig.ra Virna Lisai

Oggetto: Certificazione di malattia da parte degli odontoiatri liberi professionisti

Cari Colleghi,

si ritiene necessario chiarire alcuni aspetti ancora non completamente risolti della questione concernente la competenza degli odontoiatri, quali liberi professionisti, di rilasciare certificati in modo autonomo per le assenze per la malattia dei propri pazienti per un periodo inferiore ai dieci giorni.

Si ricorda che l'art. 55 septies del DLgs 165/01 introdotto dall'art. 69 del DLgs. 150/09 recante "Controlli sulle assenze" dispone che *"nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore ai dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale"*.

Lo stesso articolo 55 septies prevede che in tutti gli altri casi di assenza per malattia (quindi per un periodo inferiore a dieci giorni) la certificazione medica è trasmessa all'INPS direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che ha in cura il paziente secondo le modalità

stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente.

In buona sostanza sembra non potersi negare che l'odontoiatra che verifica e certifica la necessità dell'assenza per malattia per un periodo inferiore a dieci giorni abbia il compito di trasmettere all'INPS, secondo la normativa già citata, la relativa certificazione.

Tale indirizzo sembra pienamente in linea con gli articoli 24 e 78 del Codice di Deontologia medica che sanciscono in sostanza che la reponsabilità della certificazione è in capo al medico e/o all'odontoiatra che visita il paziente.

Con l'auspicio di aver chiarito in modo esauriente una problematica, per certi aspetti ancora dibattuta, inviamo cordiali saluti.

Raffaele Iandolo
Il Presidente CAO Nazionale



Filippo Anelli
Il Presidente FNOMCeO

Firmato digitalmente da

**FILIPPO
ANELLI**

O = FNOMCEO
C = IT